

**Proc. n. 37-1/2026 PU**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI MACERATA**

**SEZIONE CIVILE**

nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Paolo Vadalà	Presidente
dott. Andrea Enrico Polimeni	Giudice
dott.ssa Filomena Di Gennaro	Giudice rel.

nel procedimento iscritto al n. 37-1/2026 P.U. ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto, con atto depositato il 17.03.2026, da:

**Moira VALLESI**, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Paolo Cerolini, del foro di Fermo;

avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato *ex artt. 268 e s.s. CCII*

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1.** Con ricorso depositato, in data 17.03.2026, **Moira Vallesi** ha esposto:



- di versare in condizione di sovraindebitamento conseguente alla cessazione dell'esercizio commerciale di cui era titolare, avvenuta nel 2013, che rappresentava la principale fonte di sostentamento per la richiedente e per i suoi familiari, derivata, in parte dalla sopravvenuta impossibilità di continuare a dirigerlo in prima persona, stante la necessità di occuparsi dei due figli minori, e, successivamente, dalla crisi economica e finanziaria innescata dalla gestione realizzata dal compagno, al quale aveva affidato l'impresa in sua assenza, che si è rivelata inadatta a garantire la proficua prosecuzione dell'attività in parola;
- che nel quinquennio precedente non ha fatto ricorso ad altro 'strumento di cui alla legge 155/2017', né ha 'subito provvedimenti di impugnazione, risoluzione del concordato minore, ovvero, revoca o cessazione di procedura di ristrutturazione dei debiti';
- che Moira Vallesi attualmente lavora come dipendente, con mansione di orlatrice, presso la RODO Firenze S.r.l., con sede in Mogliano (MC), e percepisce uno stipendio mensile di 2.000,00 euro netti;
- che, tuttavia, sulla predetta retribuzione gravano due pignoramenti ed una cessione del quinto che ne determinano la riduzione a 1.300,00 euro effettivi;
- che la ricorrente vive sola e, pertanto, deve far fronte personalmente a tutte le sue necessità;
- che la richiedente, come attestato dalle visure depositate in atti, non è titolare di alcun immobile, ma risulta intestataria di un'autovettura immatricolata nel 2006 (tg.: CZ351KX) e di un motociclo (tg: CD47767);
- che le spese mensili necessarie per soddisfare i suoi bisogni primari dovrebbero essere così quantificate:



DESCRIZIONE	Importo mensile	Importo annuale
Locazione abitazione	€ 400,00	€ 4.800,00
Energia elettrica	€ 100,00	€ 1.200,00
Gas metano	€ 100,00	€ 1.200,00
Acqua	€ 50,00	€ 600,00
Generi alimentari, farmaci da banca e spese telefoniche	€ 470,00	€ 5.640,00
Spese uso e gestione autovettura	€ 300,00	€ 3.600,00
Tari	€ 20,00	€ 240,00
Prodotti per l'igiene personale e della casa	€ 50,00	€ 600,00
Spese per la cura della persona	€ 70,00	€ 960,00
Spese animale domestico	€ 40,00	€ 480,00
TOTALE	€ 1.600,00	€ 19.200,00

per un totale complessivo di 1.600,00 euro (mensili);

-che la proponente può rendere disponibile per la composizione della condizione di sovraindebitamento la somma di 400,00 euro mensili, quale importo residuo delle entrate complessive di cui dispone ed al netto, quindi, delle predette spese di sostentamento, nonché in ragione della sospensione dei pignoramenti attualmente gravanti sulla medesima;

-che il proponendo 'piano di ristrutturazione' prevede, quindi, la corresponsione dell'importo mensile predetto, derivante dal lavoro dipendente svolto dal richiedente, per 13 mensilità annue, da devolversi integralmente ai creditori per il periodo di 3 anni dall'apertura della procedura *de qua*, per un ammontare complessivo di circa 15.600,00 euro.

Sentito il relatore ed esaminati gli atti, il Collegio, preliminarmente, osserva che sussiste la competenza dell'adito Tribunale, vista la documentazione prodotta in relazione alla residenza personale, sita in Corridonia (MC), in conformità a quanto previsto dall'art. 27 comma 3 CCII.



Il collegio osserva, altresì, che l'art. 269 comma 2 CCII prevede che la domanda con la quale il debitore chiede l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni debba essere corredata di *'relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore'*.

Nel caso di specie, tale relazione è stata redatta in un autonomo documento –come impone la richiamata disposizione normativa- ed è stata debitamente sottoscritta dal designato OCC.

Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti atteso che:

è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dal richiedente e convalidato dall'OCC della evidente incapacità, con i redditi ed il patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti a suo carico, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato;

la relazione redatta dal *'gestore della crisi da sovraindebitamento'*, avv. Emanuela Scaleggi, appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della richiedente ed esprime un condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione resa disponibile dalla stessa e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII;

viene resa, pertanto, la pronuncia in dispositivo;

### **P.Q.M.**

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Moira Vallesi, residente in Corridonia (MC), alla via Carlo Crivelli n. 9, richiesta con ricorso depositato il 17.03.2026;

-nomina giudice delegato la dott.ssa Filomena Di Gennaro;



-nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'avv. Emanuela Scaleggi, ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;

-ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;

-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;

-dispone che la presente sentenza venga notificata alla ricorrente a cura della cancelleria;

-dispone che il liquidatore provveda alla notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 24.03.2026.

Il giudice estensore

Il Presidente

dott.ssa Filomena Di Gennaro

dott. Paolo Vadalà

